

COMUNE DI CUSANO MILANINO

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 64 del 30.11.1999

Modificato con deliberazioni di Consiglio comunale:

n. 5 del 19.1.2000

n. 6 del 19.1.2000

n. 6 del 21.2.2003

n. 11 del 26.2.2007

TESTO COORDINATO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Il Comune

1. La comunità locale di Cusano Milanino, ordinata nel Comune omonimo, è autonoma.
2. Il Comune di Cusano Milanino è l'ente locale che rappresenta la propria comunità e che - insieme ad altri soggetti - ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esso gode di autonomia statutaria e di autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica; è titolare di funzioni proprie ed esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Lombardia; è circoscrizione di decentramento della Repubblica Italiana, della Regione Lombardia e della Provincia di Milano.

Art. 2

Stemma, gonfalone e bandiera

1. Il Comune ha come suo segno distintivo lo stemma seguente: "Leone d'oro e castello d'argento, torricellato e merlato alla guelfa con bordatura staccata di 6 pezzi per lato di verde e d'oro" (all. A).
2. Lo stemma è stato riconosciuto con DPR in data 30.5.1953.
3. Nelle cerimonie ufficiali il Comune fa uso del Gonfalone, costituito da un drappo interzato in palo di verde, di rosso e di giallo, ornato di ricami d'argento e dello stemma, con l'iscrizione in argento "Comune di Cusano Milanino" (all. B).
4. Sono vietati l'uso e la riproduzione non autorizzati dello stemma e del gonfalone nonché, in generale, dei contrassegni e delle intestazioni comunali, anche riprodotti.
5. Il Sindaco custodisce il gonfalone e la bandiera nazionale con le insegne comunali; cura la esposizione del tricolore secondo le norme in vigore per gli edifici pubblici.

Art. 3

Territorio

1. Il Comune di Cusano Milanino comprende la parte di territorio nazionale delimitata col piano topografico approvato dall'Istituto Centrale di Statistica e di complessivi Km² 3,10.
2. Il territorio comunale comprende anche la Città Giardino di Milanino.

3. Eventuali modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale, sentita la popolazione del Comune.

Art. 4

Finalità, principi e funzioni comunali

1. Il Comune di Cusano Milanino concorre a promuovere il pieno sviluppo della persona umana attraverso provvedimenti volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e la uguaglianza dei cittadini. Opera al fine di conseguire l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese, e promuove l'educazione civica degli stessi.
Favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
Riconosce, garantisce e promuove la partecipazione delle forme sociali al governo della città, rapportandosi ad esse in base al principio di sussidiarietà così come sancito all'art. 118 ultimo comma della Carta Costituzionale.
Favorisce tutte le iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civica dei cittadini al fine di garantire l'effettiva partecipazione degli stessi alla vita politico-amministrativa della città.
Organizza tempi e modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie, delle lavoratrici e dei lavoratori.
2. Il Comune è organo di competenza generale, esso in concorso con lo Stato, la Regione e la Provincia:
 - a) concorre ad assicurare i servizi fondamentali con particolare riguardo all'abitazione, alla istruzione, alla promozione culturale, alla salute, alla sicurezza sociale, alla occupazione, ai trasporti, alla educazione ad attività sportive ed all'impegno del tempo libero per tutti i cittadini;
 - b) opera per l'attuazione di un efficace servizio sociale con particolare riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed ai soggetti comunque meno garantiti;
 - c) garantisce ai minori ed ai giovani protezione sociale e servizi atti a favorire una sana crescita fisica e morale ed il pieno rispetto delle singole soggettività;
 - d) persegue i principi della massima trasparenza, efficacia, efficienza, economicità e della semplificazione dei procedimenti nella propria azione amministrativa;
 - e) garantisce ai giovani il diritto di partecipazione alla vita ed alle istituzioni democratiche.
3. Il Comune è organo a competenza generale, e rappresentativo degli interessi della comunità insediata nel suo territorio, salve le competenze che la Costituzione e le leggi di principio dello stato devolvono allo Stato medesimo o ad altri enti pubblici. In linea di principio esso dispone quindi di ogni attribuzione che la legge statale e regionale non abbia affidata ad altro soggetto.
4. In particolare spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardino la popolazione ed il territorio comunale, principalmente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, così come sono state definite dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e da altre leggi statali e regionali.
5. Il Comune informa la sua azione ai principi della Costituzione, in particolare salvaguardando il rispetto della dignità della persona favorendo la solidarietà sociale.
6. Le funzioni comunali sono svolte attraverso l'attività di appositi uffici e servizi che operano secondo i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione, nonché secondo i criteri di economicità, efficacia, efficienza, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa.
7. Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5

Funzioni statali

1. Il Comune gestisce per conto dello Stato i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.
2. Le ulteriori funzioni statali affidate al Sindaco quale ufficiale di governo, le quali attengono in particolare alla vigilanza sulla sicurezza e l'ordine pubblico nonché ai provvedimenti contingibili ed urgenti, di cui ai successivi artt. 49 e 50 sono svolte anch'esse col supporto di una adeguata organizzazione dell'ente.
3. Le funzioni statali di polizia affidate agli ufficiali ed agli agenti di polizia municipale, in aggiunta a quelle proprie, sono svolte unitariamente attraverso un Corpo, ordinato secondo la legge 7 marzo 1986, n. 65 e le norme regionali conseguenti.
4. L'apposito regolamento determina i requisiti, i doveri e le norme di comportamento del personale in funzione del servizio.
5. Difesa dell'igiene pubblica e della salute, attuando idonei strumenti comunali in aggiunta e in supporto delle azioni contingenti delegate dallo Stato al Sindaco.

Art. 6

Raccolta delle norme sulle funzioni comunali anche con l'ausilio di sistemi telematici

1. Il Segretario generale del comune è incaricato di tenere aggiornata una Raccolta delle norme (statali, regionali e comunitarie), degli usi, della giurisprudenza e delle tesi dottrinali autorevoli, che determinano le funzioni comunali o ne trattano per i fini di cui ai precedenti articoli 4 e 5. Essa viene comunicata al Consiglio ed è conservata per la pubblica consultazione dei cittadini.

Art. 7

Finalità particolari del Comune

1. Il Comune di Cusano Milanino, in aggiunta alle finalità generali di cui ai precedenti articoli, cura, promuove e valorizza:
 - a) riconosce nella pace, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra, il mezzo da perseguire per la risoluzione delle controversie nazionali ed internazionali; promuove la cultura della pace, della nonviolenza, dell'antirazzismo, dei diritti umani e della solidarietà mediante iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di cooperazione internazionale e di raccordo con quanti operano in tale contesto; aderisce agli Enti Locali nazionali per la pace; riconosce a tutti quelli che si trovino sul proprio territorio i diritti fondamentali della persona umana;
 - b) in armonia con lo spirito della Costituzione e della sua tradizione, promuove l'incontro con altre culture e, attraverso i rapporti di gemellaggio, intrattiene relazioni culturali e sociali con altri Comuni di Paesi esteri, comunitari ed extra-comunitari, al fine di perseguire la cooperazione e lo sviluppo dei popoli. Il Comune di Cusano Milanino, nell'azione di cooperazione con tutti gli altri paesi, si propone di apportare il proprio contributo all'affermazione dei diritti di libertà e di autonomia dell'uomo e s'impegna per la diffusione della cultura della pace e della solidarietà; svolge la sua attività di cooperazione nell'ambito della legislazione italiana ed europea e con la carta delle Nazioni Unite e del Trattato

di Helsinki, anche attraverso l'adesione e l'associazione con centri riconosciuti della Comunità Europea e della Organizzazione per le Nazioni Unite.

- c) la conservazione e lo sviluppo delle basi sociali ed organizzative della tradizione cooperativistica e dell'associazionismo solidaristico del paese;
 - d) la tradizione urbanistica, edilizia e del giardinaggio del quartiere Citta` Giardino di Milanino, per il quale sono adottate specifiche norme di salvaguardia e di vigilanza urbanistica ed ambientale;
 - e) la tradizione, diffusa su tutto il territorio, dell'abbellimento delle vie, delle piazze e degli spazi a verde, da piantumare con alberature autoctone e/o pregiate e di effetto estetico elevato, assicurandone la manutenzione;
 - f) la conservazione dei monumenti storici e dei luoghi o edifici notevoli nell'abitato di Cusano;
2. La Giunta comunale rende conto annualmente al Consiglio dello stato di attuazione dei programmi e delle attività necessarie per il raggiungimento di tali scopi, servendosi altresì degli studi sull'impatto ambientale delle opere future sulle realtà di cui ai commi precedenti.

Art. 8

Associazioni ed Enti che svolgono attività di pubblico interesse

1. Il Comune di Cusano Milanino persegue la collaborazione con le libere forme associative, con le cooperative e coi raggruppamenti sociali in cui la comunità locale è articolata e caratterizzata. Inoltre, con apposite norme di partecipazione, ne promuove il concorso alla prestazione dei servizi pubblici e di pubblico interesse.
2. Presso la segreteria generale del Comune viene istituito un registro dei soggetti di cui sopra, per i fini di consultazione, di iniziativa, di supporto e di collaborazione previsti dallo Statuto. L'apposito Regolamento determina le modalità attuative del Registro e la disciplina dei rapporti tra i soggetti ivi iscritti col Comune.

Art. 9

Lo Statuto

1. Il presente Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'ente ed in particolare determina le attribuzioni degli organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme della collaborazione con i Comuni vicini e fra Comune, Regione e Provincia, della partecipazione popolare, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
2. Lo Statuto si interpreta secondo l'articolo 12 delle preleggi.
3. Il Consiglio comunale provvede all'adeguamento dello Statuto entro 120 giorni dall'entrata in vigore di nuove leggi che comportino imperativamente modifiche del testo vigente.
4. Le modifiche allo Statuto entrano in vigore decorsi 30 giorni dall'affissione all'Albo pretorio del Comune.

Art. 10

Regolamenti

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, il Comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.
2. Il regolamento del Consiglio Comunale viene adeguato allo Statuto entro 120 giorni dall'approvazione e modifica di questo.
3. Entro un anno dall'entrata in vigore dello Statuto, tutti gli altri regolamenti dell'ente sono o emanati, o sostituiti, o adeguati.
4. I Regolamenti sono pubblicati, dopo la esecutività della deliberazione approvativa, per 15 giorni all'Albo Pretorio con apposito avviso affisso anche negli altri luoghi pubblici ed entrano in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, salvo che non sia altrimenti disposto nello stesso regolamento.

Art. 11 Sanzioni e vigilanza

1. In generale ogni regolamento - qualora definisca un obbligo di comportamento - prevede sanzioni appropriate per le violazioni relative, secondo procedure e limiti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. La violazione dei regolamenti per l'esercizio delle funzioni comunali e per la fruizione dei servizi comporta comunque una sanzione amministrativa, fatte salve le sanzioni civili e penali proprie dell'autorità giudiziaria.
3. Le sanzioni sono definite dai regolamenti di cui al comma precedente e quelle pecuniarie sono fissate tra i limiti massimi e minimi previsti dalla legge 24.11.1981, n. 689.
4. La vigilanza sulle violazioni è affidata in via generale ed istituzionale agli addetti al servizio del Corpo di polizia municipale, nonché a quei funzionari od unità operative - identificati o dai regolamenti o da decreto del Sindaco o da una apposita deliberazione da parte della Giunta - cui sia demandato di vigilare su specifiche materie, anche ai sensi del terzo comma dell'art. 57 del Codice di Procedura Penale.
5. Un particolare tipo di vigilanza, secondo il regolamento della relativa organizzazione, verrà posto in essere attraverso il Corpo Volontario di Vigilanza Ecologica, cui verranno riconosciute prerogative adeguate ai compiti di istituto.

TITOLO II - L'ORDINAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 12 Gli organi elettivi

1. Gli organi del Comune sono: il Consiglio Comunale, la Giunta, il Sindaco.
2. Le prerogative che la legge e lo statuto attribuiscono a ciascun organo sono indisponibili e pertanto non sono delegabili.

Art. 13 Principi comuni alle nomine fatte dal Sindaco e dal Consiglio Comunale

1. Tutte le nomine di spettanza degli organi comunali iniziano col rinnovo e decadono con la scadenza del Consiglio Comunale, fatte salve diverse prescrizioni di legge o del presente Statuto. Il Consiglio deve essere tempestivamente informato delle dimissioni o delle decadenze in ordine alle nomine di sua spettanza.
2. Gli organi od i soggetti che sono competenti a nominare, ovvero a designare, sono anche competenti a revocare i propri rappresentanti:

- a) per sfiducia,
 - b) per inadempienza.
3. La revoca dei nominati è disposta dall'organo competente con provvedimento motivato.
 4. Per i componenti i Consigli di amministrazione delle Società per azioni, vale quanto previsto dal successivo art. 61.
 5. Contestualmente ad ogni decisione di revoca, entro i termini fissati dalla legge si deve provvedere alle nomine sostitutive sempre salvaguardando il principio della competenza professionale nonché i principi e criteri direttivi stabiliti dal Consiglio Comunale.
 6. In caso di scioglimento dell'organo di amministrazione di una istituzione o azienda del Comune, per causa di grave violazione di legge o di indirizzo, o per inerzia ed incapacità, o per altre cause, alla nuova nomina provvede il Sindaco.
 7. Ogni surrogante rimane in carica tanto quanto sarebbe spettato al surrogato.
 8. I provvedimenti di revoca debbono essere motivati e comunicati agli interessati, dando ad essi un termine per l'autodifesa di almeno 30 giorni.
 9. Per le aziende speciali e per le istituzioni si osservano in aggiunta le disposizioni particolari dei successivi articoli 56, 58 e 59 mentre per le società per azioni si osservano le norme del Codice Civile.
 10. Nelle commissioni tecniche consultive e nei consigli di amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune devono essere garantite le pari opportunità, ferme restando le competenze necessarie.

CAPO 1 - IL CONSIGLIO

Art. 14

Il Consigliere Comunale

1. Ciascun Consigliere rappresenta l'intero corpo elettorale comunale, senza vincolo di mandato.
2. I requisiti per l'elezione a Consigliere Comunale sono stabiliti dalla legge, che determina altresì le cause di ineleggibilità e di incompatibilità. I Consiglieri sono sospesi o rimossi dalle competenti autorità dello Stato, secondo la legge.
3. L'entità ed i tipi di indennità delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi spettanti a ciascun Consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla legge.

Art. 15

Obblighi morali dei Consiglieri

1. Il Consigliere Comunale al di fuori di ogni vincolo di legge, presenta l'autocertificazione della propria situazione patrimoniale. I risultati vengono raccolti ed esibiti, a richiesta dei cittadini, dai competenti uffici comunali.
2. Il Consigliere Comunale è tenuto ad astenersi dal partecipare alla discussione e al voto di delibere riguardanti interessi diretti propri o di parenti o di affini fino al quarto grado, nei termini del dettato della legislazione vigente.
3. Il Consigliere è inoltre tenuto a presentare al Sindaco e ad aggiornare una autocertificazione circa le condanne subite, i procedimenti penali in corso, nonché le misure preventive di polizia subite o in corso. È facoltà del dichiarante fornire spiegazioni e giustificazioni.

4. Il Consigliere è inoltre tenuto ad osservare quanto altro sia stato previsto da codici di autoregolamentazione in materia di designazione dei candidati alle pubbliche funzioni ed alle nomine di competenza comunale.
5. In ogni caso i Consiglieri Comunali debbono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture, somministrazioni, appalti, incarichi retribuiti, prestazioni professionali remunerate riguardanti il Comune e le istituzioni od organismi dallo stesso dipendenti, amministrati o comunque soggetti a vigilanza.
6. Le norme di cui ai commi precedenti si applicano anche agli assessori e a tutti gli altri amministratori delle aziende, delle istituzioni e delle società per azioni del Comune, nonché al difensore civico ed ai membri delle commissioni comunali tecniche che forniscono pareri inerenti il rilascio di provvedimenti concessori o autorizzativi.

Art. 16

Doveri dei Consiglieri in relazione alle attività consiliari

1. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio ed alle riunioni delle commissioni consiliari delle quali sono componenti, partecipando con diligenza ai lavori.
2. Essi hanno inoltre il dovere di rispettare il regolamento del Consiglio, la disciplina delle sedute, la dignità dell'organo, le opinioni e la persona dei colleghi.

Art. 17

Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri Comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono alle sedute previste per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo o a tre sedute consiliari consecutive sono dichiarati decaduti.
2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.
3. Nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza, si procede alla relativa surrogazione ai sensi di legge.
4. Il Consigliere interessato può, entro cinque giorni dalla notifica del provvedimento di decadenza, proporre ricorso interrompendo i termini del procedimento. Il ricorso viene esaminato entro i 15 giorni successivi da un Collegio di garanzia formato dal Presidente del Consiglio comunale – Presidente – dal Segretario comunale e dal Difensore civico.

Art. 18

Prerogative del Consigliere

1. Il Consigliere svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, ivi compreso il controllo degli atti amministrativi; esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può presentare interrogazioni e mozioni secondo il successivo art. 27.
2. Ha diritto di ottenere dal Sindaco, dai Responsabili di settore e dai Presidenti delle aziende ed enti da esso dipendenti o vigilati tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. È tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 19
Dimissioni del Consigliere

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate dal medesimo al Consiglio e presentate al protocollo generale. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio adotta la relativa surrogazione entro il termine stabilito dalla legge.
2. Il voto sulla convalida o per la surrogazione dei Consiglieri ha come oggetto esclusivo le condizioni di eleggibilità. Pertanto esso viene reso in forma palese e l'eventuale espressione contraria deve essere esplicitamente motivata soltanto in relazione a tale condizione.

Art. 20
Presidente del Consiglio Comunale

1. È Consigliere Anziano quello risultato eletto con la cifra individuale più alta; a parità di cifra individuale, quello più anziano di età. La presidenza del Consiglio spetta al presidente eletto dall'assemblea nella prima seduta per scrutinio segreto a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non fosse raggiunta dopo i primi due scrutini sarà sufficiente la maggioranza semplice. In caso di assenza o impedimento del Presidente suppliscono nell'ordine il Vice Presidente e il Consigliere anziano. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea con le stesse modalità del Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'intero Consiglio Comunale, ne tutela la dignità del ruolo ed assicura l'esercizio delle funzioni allo stesso attribuite dalla legge e dallo statuto, si ispira a criteri di imparzialità nella conduzione dei lavori, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri in ogni necessaria occasione, dirama gli avvisi di convocazione del Consiglio, presiede le conferenze dei capigruppo cui partecipa di diritto il Sindaco, predispone l'o.d.g. del C.C., ferma la facoltà del Sindaco di chiedere l'inserimento di punti all'o.d.g., fissa la data della riunione del Consiglio, proclama la volontà consiliare, ha poteri di polizia nelle adunanze consiliari, sovrintende al lavoro dei Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti.
3. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri, o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. In caso di dimissioni volontarie, decesso o impedimento permanente del Presidente o del Vice Presidente il Consiglio procede alla sostituzione nella stessa seduta in cui ne viene preso atto con le modalità di cui al comma 1.
5. La revoca del Presidente, con mozione motivata per violazione delle leggi, dello Statuto o del Regolamento consiliare o per cattivo esercizio della funzione in quanto ne risulti viziata la neutralità o inadeguata la conduzione, può essere proposta dal Sindaco o da 7 Consiglieri al Consiglio che discute la mozione e se la stessa è approvata a maggioranza semplice delibera a termini statutari la nomina del nuovo Presidente. Tale normativa si applica anche per il Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente non possono presiedere la discussione e la votazione della proposta di revoca che li riguarda. Nel caso in cui entrambi siano sottoposti a proposta di revoca, la discussione e la votazione sono presiedute dal Consigliere anziano.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi di uno o più componenti a norma del Regolamento del Consiglio.
2. I gruppi sono tenuti a designare un capogruppo, da indicare al Sindaco ed al Segretario Generale del Comune, in relazione alla comunicazione delle deliberazioni della Giunta non soggette al controllo preventivo di legittimità, nonché in relazione alle consultazioni per le nomine di competenza del Sindaco o delle designazioni che spettano ai gruppi.
3. In mancanza della comunicazione, sarà considerato capogruppo il Consigliere del gruppo più anziano ai sensi del precedente articolo.
4. I capigruppo sono consultati dal Presidente del Consiglio almeno una volta al mese circa la programmazione dei lavori del Consiglio e la interpretazione del regolamento.

Art. 22

Durata in carica

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri restano in carica sino all'elezione del nuovo consiglio comunale.
3. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali possono deliberare solamente su questioni urgenti ed improrogabili.
4. Nel Consiglio Comunale il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto per numero di voti.
5. Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 23

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, nei seguenti casi:
 - a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
 - b.1 in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vicesindaco. Il vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 59 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.
 - b.2 le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro

presentazione al Consiglio. In tal caso la competente autorità procede alla scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.

- c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
 - d) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.
 3. In caso di scioglimento del Consiglio viene nominato un Commissario il quale sostituisce gli organi elettivi del Comune fino alla elezione dei nuovi organi.
 4. Il Commissario esercita le attribuzioni conferitegli col provvedimento di nomina.

Art. 24

Competenza deliberativa del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio Comunale ha competenza deliberativa limitatamente agli atti che gli sono espressamente devoluti dalla legge.
3. Le proposte di atti deliberativi si ritengono approvate se ottengono il voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti, salvo i casi previsti nel Regolamento del Consiglio comunale in cui sono richieste maggioranze speciali.
4. Il Regolamento del Consiglio comunale disciplina altresì quali delibere il Consiglio comunale non può adottare, nelle adunanze di seconda convocazione, se non interviene alla seduta un congruo numero di consiglieri comunali

Art. 25

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si avvale di Commissioni costituite nel proprio seno in modo tale da rispettare nel complesso i rapporti tra i gruppi.
2. Il Regolamento del Consiglio Comunale stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.
3. Le Commissioni hanno funzioni di concorso allo studio ed alle attività preparatorie per le iniziative negli atti deliberativi, funzioni consultive per il Sindaco e per la Giunta circa le competenze di tali organi nelle materie assegnate a ciascuna Commissione, nonché funzioni di vigilanza e controllo su quelle, nei limiti consentiti al Consiglio.
4. Le Commissioni sono presiedute da un componente eletto al loro interno ed hanno facoltà di chiedere alle proprie riunioni l'intervento del Sindaco e degli Assessori, nonché dei responsabili degli uffici comunali, enti, istituzioni ed aziende dipendenti ed hanno diritto di ottenere dal Sindaco e dai funzionari a ciò dal medesimo destinati tutte le informazioni, atti e documenti ritenuti utili nelle materie di competenza.
5. La commissione permanente con funzioni di controllo amministrativo e di bilancio è presieduta da un esponente dell'opposizione secondo le modalità definite dal Regolamento consiliare. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per le sue funzioni, la Commissione può richiedere l'audizione del Sindaco, di membri della Giunta e del Consiglio, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario Generale, del Direttore Generale, dei Dirigenti o loro delegati, nonché dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi.
6. Le Commissioni possono affidare a singoli commissari, con parere motivato, temporanei incarichi su materie specifiche nei limiti e secondo le modalità fissate dal citato parere. Detti incarichi sono svolti a titolo gratuito e con l'ausilio se del caso degli uffici comunali.

Art. 26
Commissioni d'inchiesta e di controllo

1. Il Consiglio può costituire, su proposta di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, commissioni speciali per svolgere inchieste sulla attività amministrativa del Comune, in modo tale da rispettare nel complesso i rapporti tra i gruppi.
2. La composizione, le competenze, le modalità di funzionamento ed i termini sono disciplinati con apposito atto deliberativo approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
3. Il Presidente della Commissione d'inchiesta è nominato dal Presidente del Consiglio su indicazione dei commissari di minoranza.
4. Le modalità previste ai commi precedenti si applicano per la costituzione di commissioni di controllo dell'attività amministrativa che possono essere costituite su oggetti chiaramente definiti e per una durata non superiore a sei mesi. Tali commissioni redigono al termine del loro lavoro un rapporto finale che viene presentato al Consiglio comunale per le raccomandazioni alla Giunta comunale.

Art. 27
Interrogazioni e mozioni

1. Le interrogazioni dei Consiglieri hanno la finalità di conoscere fatti, concernenti l'attività amministrativa comunale od il Comune, giudizi o intenzioni, formulati in merito dal Sindaco e dalla Giunta.
2. La modalità delle interrogazioni è scritta e deve essere indicato se la risposta è pretesa in Consiglio od in commissione, per risposta orale o con risposta scritta. La risposta, in ogni caso, è dovuta entro un mese.
3. Le mozioni sono proposte per iscritto anche da un singolo Consigliere ed hanno la finalità di esprimere giudizi, voti, impegni e indirizzi del Consiglio su questioni inerenti al Comune. Esse vengono consegnate al Presidente del Consiglio per l'inclusione nell'ordine del giorno della seduta consiliare successiva.
Le mozioni, se approvate, impegnano l'amministrazione a darne attuazione.
4. Le mozioni presentate, invece, seduta stante, prima del voto finale, assumono la funzione di raccomandazione se riguardano la modalità d'attuazione di un atto deliberativo, col quale, tuttavia, non possono essere in contrasto o costituire duplicazione o ampliamento della parte dispositiva.
5. Il Regolamento del Consiglio disciplina anche la materia dei richiami al regolamento e delle mozioni d'ordine presentati oralmente durante le sedute.
6. Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere al Presidente del Consiglio di iscrivere mozioni nell'o.d.g. del Consiglio Comunale o di convocare apposite sedute del Consiglio, anche in forma aperta, allo scopo di trattare argomenti di notevole importanza sociale e politica, ma esclusi dalla competenza dell'Ente. Il Presidente del Consiglio convoca senz'altro il Consiglio per i fini di cui sopra, quando la richiesta è avanzata da un terzo dei Consiglieri. Qualora la convocazione del Consiglio venisse richiesta in seduta aperta, il Presidente deve convocare il Consiglio entro 30 giorni dal ricevimento in forma ufficiale della richiesta, riunendolo entro i 10 giorni successivi.
7. A tali sedute si applica integralmente il Regolamento del Consiglio.

Art. 28
Requisiti delle persone e formazione delle candidature per le nomine che spettano agli organi comunali

1. I nominati dagli organi comunali competenti, in aggiunta agli obblighi di cui all'art. 15, debbono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere nonché competenza o attitudini specifiche per il tipo di incarico da ricoprire.
2. L'assenza dei requisiti - fissati negli atti di indirizzo del Consiglio - determina l'esclusione dalle rose dei candidati alle nomine, ma il possesso necessario di quelli deve essere poi valutato nell'ambito discrezionale della fiducia e del vincolo di rappresentanza dell'organo nominante, sulla base di ampie rose di candidature motivate con curriculum scritti e documentati e consegnati al Segretario entro i termini fissati da:
 - a) uno o più consiglieri comunali;
 - b) uno o più enti e soggetti di cui agli articoli 85 e 87 del presente Statuto, per tale scopo fatti registrare presso la Segreteria Generale del Comune;
 - c) gruppi di cittadini o di utenti di servizi comunali costituiti in comitato per la presentazione della candidatura.

Art. 29

Regolamento del Consiglio

1. Le norme relative all'organizzazione, convocazione e funzionamento del Consiglio Comunale sono contenute in apposito regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune. Il contenuto del regolamento discende dalla legge e dal presente statuto.
2. La disciplina delle sedute del Consiglio deve garantire una discussione sufficiente dei progetti di deliberazione, nel rispetto della preminente finalità di decidere liberamente col voto. Il presidente è dotato dei poteri necessari per tale scopo e per impedire abusi, intimidazioni e disordini durante le sedute.
3. Il voto è reso in forma palese, eccetto che nei casi previsti dalla legge o dal presente Statuto.
4. Le maggioranze qualificate sono richieste esclusivamente nei casi previsti dalla legge o dallo statuto o dal Regolamento del Consiglio comunale.
5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche e si svolgono di norma nella casa comunale in una sala dove è esposto il Gonfalone.
6. La lingua da usarsi nei lavori del Consiglio è quella italiana.
7. Eventuali locuzioni o citazioni dialettali e in altra lingua vanno immediatamente tradotte da chi le usa, a meno che non siano generalmente note nel loro significato.
8. Gli assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con diritto di parola, ma senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

CAPO 2 - LA GIUNTA

Art. 30 Composizione della Giunta

1. La Giunta si compone del Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori non superiore al massimo consentito dalla legge.

Art. 31 Elezione del Sindaco e nomina degli Assessori

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione. Entro 120 (centoventi) giorni dall'insediamento, presenta al Consiglio – sentita la Giunta – le linee programmatiche, relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato, sottoposte in precedenza alle Commissioni consiliari permanenti per le materie di rispettiva competenza. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio provvede a verificarne l'attuazione e propone al Sindaco eventuali integrazioni e modifiche.
3. La carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale.
4. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di Assessore nella rispettiva Giunta, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.
6. Il Comune di Cusano Milanino assicura condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi delle leggi vigenti e promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta.

Art. 32 Ineleggibilità ed incompatibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di Sindaco e di Assessore sono stabilite dalla legge.

Art. 33 Prerogative del Sindaco

- 1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
- 2) Il Sindaco rappresenta l'ente, convoca e presiede la Giunta e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
- 3) L'esercizio della rappresentanza dell'Ente, fatta eccezione per quella in giudizio e al di fuori dei casi di nomina di cui all'art. 48 comma 1 lett. p), è conferito dal Sindaco:
 - a) In via generale ai Dirigenti con l'atto di nomina degli stessi, nell'ambito delle competenze degli uffici e dei servizi loro affidati;
 - b) A titolo particolare con apposita delega al Segretario Generale, al Direttore Generale, o ad altri dipendenti dell'Ente, per periodi, materie, atti o categorie di atti determinati.
- 4) L'esercizio della rappresentanza in giudizio spetta personalmente al Sindaco, che può delegarla di volta in volta al Segretario Generale, al Direttore Generale, ad un

Funzionario o ad altro dipendente dell'Ente, con la procura di cui all'art. 77 c.p.c.

- 5) Il Sindaco, sentita la Giunta, può conferire, quando particolari motivi lo esigano e per un periodo temporaneo, con proprio atto che ne definisca contenuto e durata, incarichi ad un Consigliere Comunale per collaborare con l'Amministrazione per studiare e presentare relazioni o proposte. Ai fini dell'espletamento dell'incarico, che presuppone accettazione espressa dal consigliere ed è a titolo gratuito, il Sindaco impartisce agli uffici comunali le direttive necessarie, informandone il Consiglio Comunale.

Art. 34

Decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore

1. Il Sindaco e gli Assessori decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge per l'ineleggibilità o l'incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale.

Art. 35

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco risponde del proprio operato e di quello della Giunta dinanzi al Consiglio.
2. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
3. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, la competente autorità procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 36

Revoca degli Assessori

1. Il Sindaco può revocare e sostituire uno o più Assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

Art. 37

Organizzazione e attività della Giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale e si svolge secondo procedure di autoorganizzazione e di programmazione.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Gli assessori partecipano, senza diritto di voto, alle attività del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari; essi danno risposta alle interrogazioni loro indirizzate.
3. Gli assessori esercitano le funzioni di vigilanza e di indirizzo relativamente alle proposte di deliberazione. A tal fine si avvalgono della collaborazione degli uffici e dei servizi a ciascuno assegnati.
4. Gli incarichi permanenti e temporanei ai singoli Assessori sono conferiti dal Sindaco.
5. Il Sindaco comunica al Consiglio Comunale gli incarichi conferiti agli Assessori e le successive modifiche.

Art. 38
Adunanze della Giunta

1. La Giunta e` convocata e presieduta dal Sindaco o da chi lo sostituisce ai sensi del successivo art. 51.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno quattro componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
3. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.
4. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che provvede alla redazione del relativo verbale.
5. Alle sedute della Giunta possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i Revisori dei conti. Possono altresì intervenire, su invito del Presidente, Consiglieri, funzionari, consulenti, professionisti incaricati, amministratori degli Enti sottoposti al Comune ed altri, per riferire in ordine agli argomenti trattati.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 39
Competenze della Giunta

1. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, del Segretario o dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta provvede inoltre:
 - a) a deliberare in merito:
 - a.1 al piano annuale degli obiettivi;
 - a.2 al piano esecutivo di gestione e sue variazioni;
 - a.3 al regolamento di organizzazione del personale dell'ente;
 - a.4 al piano annuale delle assunzioni;
 - a.5 al contenzioso comunale;
 - b) ad esercitare azione di coordinamento, vigilanza e controllo su tutta l'attività gestionale amministrativa in relazione all'attuazione dei programmi approvati;
 - c) a nominare e a revocare, in tutto o parzialmente, i componenti delle Commissioni Tecniche Consultive, scegliendoli sulla base dei documentati curricula presentati dai candidati, segnalati dai capigruppo consiliari e secondo le altre previsioni dello Statuto;
 - d) a svolgere attività di consulenza al Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Governo;
 - e) a provvedere per le altre materie demandate dalle leggi e dallo Statuto.
2. In ogni caso la Giunta non può svolgere attività di gestione amministrativa.

Art. 40
Commissione Edilizia

1. Il Comune di Cusano Milanino, vista la legislazione vigente, individua nella Commissione comunale per l'Edilizia, la Qualità Architettonica ed il Paesaggio l'organismo consultivo di carattere tecnico indispensabile per la legittimità dei procedimenti in materia edilizia.
2. La Commissione Edilizia e` nominata dalla Giunta secondo le determinazioni del Regolamento Edilizio, sulla base delle leggi.

3. Il regolamento per l'attività della commissione di cui al comma precedente che determina la composizione, il funzionamento nonché individua gli interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica sottoposti al preventivo parere consultivo, si uniforma alle norme sul procedimento amministrativo contenute nel presente Statuto.
4. La Commissione Edilizia è convocata, nei termini previsti dalla legge, d'ordine del Presidente, dal Responsabile dei procedimenti edilizi.

Art. 41

Le deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni sono approvate dalla Giunta secondo il testo delle proposte depositate, munite dei pareri previsti dall' art.49 del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m. e gli eventuali emendamenti approvati.
2. I requisiti di cui sopra si applicano anche ai progetti di delibere predisposti per il Consiglio.

Art. 42

Le deliberazioni d'urgenza

1. In caso di urgenza la Giunta può, sotto la propria responsabilità, adottare le deliberazioni di competenza consiliare in materia di variazioni di Bilancio.
2. Le deliberazioni suddette sono sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza. Le ragioni dell'urgenza sono sottoposte alla sola valutazione del Consiglio Comunale.
3. Il Consiglio Comunale, ove neghi la ratifica o modifichi le deliberazioni urgenti della Giunta, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti in base alle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 43

Esecutività delle deliberazioni della Giunta

1. Le deliberazioni della Giunta., sono pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi con contestuale comunicazione al Presidente del Consiglio e ai Capigruppo consiliari mediante consegna di elenco.
2. Le deliberazioni divengono esecutive dopo il decimo giorno dalla pubblicazione.
3. Le deliberazioni adottate, il cui elenco viene trasmesso al Presidente del Consiglio ed ai Capigruppo consiliari, debbono essere disponibili in copia presso gli uffici comunali per eventuali richieste da parte dei Consiglieri, a partire dal giorno in cui il citato elenco viene trasmesso ai destinatari.
4. Le sole deliberazioni concernenti acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti, sono altresì comunicate, nello stesso termine di cui al comma 1, al Prefetto della Provincia,

Art. 44

Iniziative dei Consiglieri per l'esame del Difensore Civico

1. Con richiesta scritta motivata, sottoscritta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati al Comune (5 Consiglieri) e da consegnare alla Segreteria del Comune entro il decimo giorno dalla loro pubblicazione, le deliberazioni previste dalla legge sono sottoposte al controllo di legittimità del Difensore civico nei limiti dei vizi non formali enunciati nella richiesta.
2. Nel caso di ritardata istituzione o assenza per cause di forza maggiore o sopravvenuti gravi impedimenti del Difensore Civico titolare, temporaneamente, detta richiesta scritta motivata può essere inoltrata al Difensore Civico Regionale.

Art. 45

Immediata eseguibilità

1. In caso di urgenza le deliberazioni della Giunta e del Consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 46

Indennità di carica, aspettative e permessi

1. Il Sindaco e gli Assessori hanno diritto di usufruire per l'adempimento del mandato elettivo delle indennità, delle aspettative, dei permessi e dei rimborsi previsti dalla legge.

CAPO 3 - IL SINDACO

Art. 47

Funzioni del Sindaco

1. Il Sindaco è Capo dell'Amministrazione Comunale, esercita le funzioni di Ufficiale di Governo nei casi previsti dalla legge.
2. Nella seduta di insediamento, il Sindaco neo eletto presta giuramento dinanzi al Consiglio comunale secondo la formula prevista dall'art. 2 del D.P.R. 19/04/2001 n. 253 T.U. sugli impiegati civili dello Stato
3. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
4. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. nonché dallo statuto e dal regolamento comunale.
5. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra obbligatoriamente nei casi previsti dalla Legge e, in generale, nelle cerimonie pubbliche e di rappresentanza.

Art. 48
Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, in qualità di Capo dell'Amministrazione Comunale:
 - a) rappresenta il Comune;
 - b) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno;
 - c) assicura l'unità di indirizzo della Giunta promuovendone e coordinandone l'attività;
 - d) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici comunali;
 - e) indice i referendum comunali;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune e ne riferisce al Consiglio Comunale;
 - g) rappresenta il Comune nei Consorzi e nelle altre forme associative alle quali il Comune partecipa;
 - h) rappresenta il Comune in giudizio e, previa deliberazione della Giunta, promuove davanti all'autorità giudiziaria ogni azione a difesa dei diritti e degli interessi dell'Amministrazione Comunale;
 - k) provvede all'osservanza dei regolamenti e delle ordinanze;
 - l) rilascia attestati di notorietà pubblica;
 - m) può sospendere i dipendenti comunali, riferendone alla Giunta nella prima seduta;
 - n) promuove e conclude gli accordi di programma tra Enti Locali, nel rispetto delle competenze per materia del Consiglio Comunale;
 - o) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi pubblici e commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - p) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni; tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza un commissario ad acta, nominato dal Difensore civico regionale, adotta i provvedimenti sostitutivi. Il Sindaco dà tempestiva informazione di tutte le nomine, le revoche e le decadenze intervenute in forma scritta al Presidente del Consiglio e al Capigruppo.
 - q) assume la responsabilità dell'esame e della risposta alle petizioni ed agli esposti; vigila sulla legittimità dei procedimenti amministrativi e sulla garanzia delle forme di partecipazione;
 - r) adempie a tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente Statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 49
Competenze del Sindaco Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;

- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto;
2. Ove il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il Prefetto può nominare un Commissario per l'adempimento delle funzioni stesse. Le relative spese sono a carico del Comune con diritto di rivalsa sull'inadempiente.

Art. 50 **Ordinanze del Sindaco**

- 1. Il Sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi e ai regolamenti generali e comunali.
 - 2. Quando la legge non disponga altrimenti, le contravvenzioni alle predette ordinanze sono punite ai sensi del precedente art. 11.
 - 3. Il Sindaco, nella qualità di Ufficiale di Governo, adotta altresì, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al Prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica.
- 3bis. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale, qualora sussistano particolari casi di emergenza con il traffico e/o con l'inquinamento o si verificano particolari necessità che rivestano il carattere della straordinarietà e dell'urgenza, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
- 4. Se l'ordinanza contingibile ed urgente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio, a spese degli inadempienti, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui gli stessi fossero incorsi.
 - 5. Facendo salva l'ipotesi di reati più gravi, l'inosservanza dei provvedimenti contingibili ed urgenti emessi dal Sindaco ai sensi del presente articolo comporta la violazione dell'art. 650 del Codice Penale per gli obbligati.

Art. 51 **Vicari del Sindaco**

- 1. In caso di assenza od impedimento il Sindaco è sostituito in tutte le sue funzioni ed attribuzioni da un Assessore denominato per ciò Vice Sindaco.
- 2. A tale scopo, il Sindaco conferisce l'incarico ad uno degli Assessori.
- 3. L'incarico deve essere comunicato al Prefetto.
- 4. Al di fuori dell'ipotesi suddetta - e in assenza anche del Vice Sindaco - il Sindaco assente o impedito è sostituito dagli Assessori secondo l'ordine di nomina

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI

Art. 52

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria organizzazione amministrativa alle prerogative, alle finalità ed alle modalità generali di attività dell'Ente così come sono esplicitate nello Statuto.
2. Mantiene separati i compiti di deliberazione indirizzo e controllo, spettanti agli organi politici, ed i compiti di esecuzione e gestione, spettanti al Segretario Comunale, al Direttore Generale, ai Dirigenti ed ai responsabili degli uffici e dei servizi.
3. Gli uffici comunali sono quelli che svolgono attività amministrativa, certificativa ed autoritativa; i servizi comunali sono quelli che svolgono attività di produzione di beni e di prestazioni sociali.

Art. 53

Principi per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Uffici e servizi comunali si distinguono per tre grandi raggruppamenti di attività, che si indicano - a titolo esemplificativo - qui di seguito:
 - a) Uffici e servizi istituzionali e generali:
 - a.1 segreteria generale;
 - a.2 supporto agli organi istituzionali, partecipazione, informazione e Ufficio relazioni con il pubblico;
 - a.3 organizzazione e informatizzazione;
 - a.4 contenzioso;
 - a.5 economato;
 - a.6 ragioneria;
 - a.7 personale;
 - a.8 registrazione del demanio e del patrimonio;
 - a.9 archivio;
 - a.10 protocollo;
 - a.11 vigilanza sull'accesso del pubblico alla casa comunale;
 - a.12 esattoria;
 - a.13 tesoreria.
 - a.a) Le attività sopra elencate sono svolte tutte in economia e nell'ambito di uffici, eccettuato l'appalto obbligatorio dei servizi di tesoreria e di esattoria e gli incarichi professionali per il contenzioso ed eventualmente per l'organizzazione e l'informatizzazione.
 - b) Uffici e servizi autoritativi:
 - b.1 notificazione degli atti;
 - b.2 anagrafe, stato civile, statistica, leva militare;
 - b.3 tributi;
 - b.4 polizia municipale;
 - b.5 pianificazione urbanistica, regolamentazione e concessioni;
 - b.6 pianificazione commerciale, regolamentazione e concessioni;
 - b.7 autorizzazioni amministrative di polizia;
 - b.8 vigilanza e profilassi sanitaria della popolazione e zootica;
 - b.9 vigilanza sull'igiene del suolo e dell'abitato, delle acque e dell'aria;
 - b.10 predisposizioni per la protezione civile;
 - b.11 supporti al difensore civico.

- b.a) Le attività sopra elencate sono svolte in economia e mediante uffici o corpi. A livello sovracomunale, invece, esse sono svolte mediante associazioni obbligatorie o volontarie, aziende consortili e aziende speciali, nonché mediante concessioni, convenzioni ed accordi di programma e altre forme associative.
- c) Uffici e servizi per la produzione di beni e di prestazioni sociali:
- c.1 progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche e del verde, reti e impianti tecnologici;
 - c.2 manutenzione delle opere pubbliche e del verde e gestione delle reti e degli impianti tecnologici;
 - c.3 raccolta e smaltimento dei rifiuti, nettezza urbana;
 - c.4 trasporti collettivi;
 - c.5 edilizia sociale;
 - c.6 assistenza sanitaria e farmaceutica;
 - c.7 assistenza sociale;
 - c.8 asili nido;
 - c.9 supporto alle istituzioni scolastiche;
 - c.10 istruzione, cultura, biblioteche e musei;
 - c.11 sport, spettacolo, tempo libero, turismo sociale.
- c.a) Le attività di cui sopra sono svolte per la parte amministrativa anche mediante uffici ed in economia, ma in generale attraverso gli incarichi professionali, la concessione in appalto, la istituzione, la azienda speciale, la società per azioni.
- c.b) A livello sovracomunale le attività di cui sopra sono svolte mediante concessioni, convenzioni ed accordi di programma, consorzi ed associazioni obbligatorie o volontarie tra enti locali, società per azioni.

Art. 54

Scelte generali in materia di uffici e servizi

1. Il Consiglio Comunale determina di volta in volta e nei dettagli quali attività, tra quelle indicativamente elencate all'articolo precedente o comunque promananti dalle finalità di cui agli articoli 4, 5 e 7, debbano essere svolte in economia mediante uffici e corpi, oppure che debbano essere svolte attraverso gli altri strumenti amministrativi previsti, alle condizioni di cui al successivo articolo.
2. In ogni atto di incarico professionale, di concessione o di costituzione di aziende o società per azioni del Comune, sono precisati anche i rapporti cogli uffici e con le istituzioni comunali.

Art. 55

Condizioni per decidere delle forme di gestione dei servizi pubblici

1. I servizi pubblici comunali possono essere gestiti nelle seguenti forme ed alle condizioni generali qui elencate:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, con preferenza per le società di servizi, individuate tra quelle che abbiano finalità di rilevanza pubblica e sociale;
 - c) mediante convenzioni con Enti o Associazioni registrate per tale scopo presso la segreteria del Comune;

- d) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di piu` servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
 - e) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - f) a mezzo di società per azioni a prevalente capitale comunale, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.
2. Gli atti deliberativi che attuano le forme amministrative sopra elencate (eccetto quelle del punto a)) debbono essere motivati in relazione ai criteri generali ivi indicati in quanto l'indirizzo, il controllo e le scelte strategiche rilevanti spettano al Consiglio.

Art. 56 **L'Azienda Speciale**

1. L'Azienda Speciale e` ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale, per la gestione di servizi comunali.
2. L'Azienda Speciale ha un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale, per la disciplina all'ordinamento ed i principi del funzionamento.
3. Il Comune conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
4. L'Azienda informa la sua attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e ha l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, dovuti come rimborso di prestazioni o vincoli imposti dal Comune.
5. Gli organi dell'Azienda Speciale sono:
 - a) il Presidente;
 - b) il Consiglio di Amministrazione, composto da quattro componenti;
 - c) il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
6. Lo Statuto dell'Azienda prevede i requisiti e le modalità di nomina del Direttore da parte del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda.
7. Lo Statuto dell'Azienda prevede un apposito organo di revisione, nominato dal Sindaco contestualmente al Consiglio di Amministrazione, secondo le medesime modalità e requisiti dei componenti - ivi aggiunti quelli della professionalità. L'organo di revisione non e` revocabile, salvo inadempienza.
8. I requisiti e le modalità di nomina e di revoca del Presidente, dei Consiglieri di amministrazione e dei revisori delle Aziende Speciali sono quelli di cui ai precedenti artt. 12, 13, 15 e 28, nonché dei principi dello Statuto e delle leggi applicabili.

Art. 57 **L'Istituzione**

1. L'Istituzione e` organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale.
2. L'Istituzione informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l'obbligo del pareggio di Bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
3. Oltre che dal presente Statuto l'ordinamento ed il funzionamento dell'Istituzione e` disciplinato da apposito Regolamento istitutivo approvato dal Consiglio Comunale e che recepisce le previsioni degli articoli 57, 58 e 59 dello Statuto nonché di quelli ivi citati.

4. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
5. Il collegio dei Revisori dei Conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti dell'Istituzione.

Art. 58 **Gli Organi dell'Istituzione**

1. Gli Organi dell'Istituzione sono:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione, composto da quattro componenti;
 - c) Il Direttore.
2. La nomina e la revoca del Presidente e dei Consiglieri di amministrazione sono effettuate secondo gli artt. 12, 13, 15 e 28 del presente Statuto.
3. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco fra i cittadini residenti, eleggibili alla carica di Consigliere Comunale, in possesso di professionalità adeguata all'attività dell'Istituzione.
4. Sono incompatibili con la carica di Presidente e componente del Consiglio di Amministrazione:
 - a) i Consiglieri Comunali e gli Assessori;
 - b) gli Amministratori delle Aziende Speciali;
 - c) i parenti e gli affini entro il IV grado del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali, del Direttore dell'Istituzione e dei Revisori dei Conti.
5. Il Direttore dell'Istituzione, al quale compete la responsabilità gestionale, è nominato per concorso pubblico per titoli ed esami con le modalità ed i requisiti previsti dal Regolamento dell'Istituzione oppure è assegnato per comando dal Comune. È inquadrato nella qualifica funzionale ed un livello adeguati alla specificità ed alle dimensioni della attività della istituzione.
6. Il Regolamento ne stabilisce altresì le competenze e le responsabilità.
7. Si applicano alla istituzione tutte le previsioni del Titolo IV successivo, relativo al personale.
8. Il Presidente rappresenta l'Istituzione, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; sentito il Sindaco, convoca conferenze dei servizi di interesse dell'Istituzione.

Art. 59 **Autonomia gestionale della Istituzione**

1. In conseguenza del fatto che la istituzione è priva di personalità giuridica, il regolamento costitutivo determina con quali atti deliberativi e con quali procedure gli organi gestiscano le risorse immobili, mobili e finanziarie assegnate, il personale comandato e quanto d'altro sia affidato per il raggiungimento degli scopi indicati nell'atto costitutivo medesimo e prevede altresì i modi di riscossione dei proventi e delle rette determinati dagli organi competenti del Comune.
2. All'ordinamento interno e alla amministrazione della istituzione si applicano le previsioni del Codice Civile che siano congrue all'esercizio della autonomia gestionale, pur in assenza di personalità giuridica.
3. Qualora un organismo non comunale di assistenza e di beneficenza decida di sciogliersi come tale, affinché i suoi scopi e le sue risorse vengano assorbiti in una istituzione del Comune, il regolamento costitutivo disciplina le conseguenze di eventuali accordi intercorsi tra gli organi competenti a tale scopo ed al fine di

conservare denominazioni, diritti di designazione e di nomina degli amministratori od altro che siano stati pattuiti come condizioni per l'assorbimento.

Art. 60 **La Società per Azioni**

1. Le Società per Azioni di cui il Comune sia parte o che lo stesso costituisca per i fini di cui ai precedenti articoli, sono disciplinate ai sensi del Codice Civile.
2. La deliberazione consiliare istitutiva deve essere adottata a maggioranza dai componenti del Consiglio Comunale e deve contenere precise indicazioni circa i soci ammissibili e le modalità per la sottoscrizione del capitale o di altri conferimenti od obblighi, in relazione agli scopi.
3. Nella società per azioni promossa e costituita dal Comune, questi deve detenere almeno il 51% del capitale sociale.
4. Ai fini dell'esercizio dei poteri spettanti all'ente locale, il Sindaco nomina un rappresentante che nella assemblea della società per azioni decide circa l'esercizio unitario dei poteri conseguenti alla quota di capitale posseduta dal Comune.
5. Gli amministratori devono essere scelti tra le persone di comprovata esperienza amministrativa e tecnico-professionale nel particolare settore di attività della società, che siano estranee al Consiglio Comunale.
6. La nomina e la revoca del rappresentante di cui al comma 4° sono trattate secondo gli articoli 13, 15 e 28 del presente Statuto.
7. I requisiti e gli obblighi di cui al precedente art. 15, commi 2 e 3, debbono essere posseduti dalle persone fisiche e dagli amministratori delle persone giuridiche con le quali il Comune costituisce le Società per Azioni di cui al presente articolo.
8. L'atto costitutivo di ogni Società disciplina questa materia ai fini della massima trasparenza circa la proprietà delle quote di capitale non del Comune.
9. I conti consuntivi delle società disciplinate dal presente articolo devono essere certificati da una società di revisione contabile iscritta nell'albo apposito e scelta dal Comune.

Art. 61 **Disposizioni comuni agli Enti dipendenti dal Comune**

1. I principi sulla partecipazione popolare e sul procedimento amministrativo si applicano - in quanto pertinenti - anche agli enti dipendenti dal Comune.
2. Gli statuti, i regolamenti o gli atti istitutivi di ciascuno ne fissano nei dettagli le modalità. Nelle more, si provvede con ordini di servizio degli organi rispettivi.
3. Il Consiglio Comunale, quando delibera le indennità di carica, i permessi ed i rimborsi per gli amministratori del Comune, delibera anche quanto di spettanza agli amministratori delle aziende e delle istituzioni e formula indirizzi da far valere entro le società per azioni per il medesimo scopo.

TITOLO IV - IL PERSONALE

Art. 62 Il Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati nell'apposito ruolo organico che ne stabilisce il numero, la qualifica ed il profilo professionale.
2. Lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. L'Ente potrà, con proprio Regolamento, normare le parti non disciplinate da contratti collettivi o da leggi dello Stato.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del personale, attuando le misure per garantire la pari opportunità tra le donne e gli uomini.
5. L'Amministrazione Comunale, nelle sedi negoziali coi Sindacati dei lavoratori dipendenti, valorizza gli accordi finalizzati alla tutela degli utenti, alla autoregolamentazione del diritto di sciopero ed al miglioramento della produttività, fatte salve le prerogative e le determinazioni che la legge assegna in materia agli organi che producono atti normativi.
6. Tutto il personale è tenuto a collaborare per il buon esito dell'attività amministrativa, è responsabile delle proprie prestazioni e corresponsabile dei risultati conseguiti e su tali basi viene valutato e incentivato nell'ambito della legge e della contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 63 Direzione delle aree funzionali

1. L'incarico di direzione delle aree funzionali si aggiunge alla direzione dell'ufficio o del servizio, è a tempo determinato ed è rinnovabile o revocabile in relazione al conseguimento degli obiettivi ed all'attuazione dei programmi nonché al livello di efficienza e di efficacia raggiunti dai servizi diretti. Esso configura la attribuzione di responsabilità dirigenziale.
2. Il conferimento dell'incarico o il rinnovo è accompagnato da un dettagliato programma di lavoro ove vengono indicati gli obiettivi dell'incarico.
3. Il contratto di incarico determina altresì, nel rispetto del CCNL nel tempo vigente, l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo, che cessa con la conclusione o l'interruzione dell'incarico.

Art. 64 Dirigenti, Responsabili degli Uffici e dei servizi, Responsabili del procedimento Amministrativo

1. In attuazione del principio secondo cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi del Comune, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti, questa spetta a coloro che sono dirigenti incaricati della direzione delle aree funzionali di cui al precedente articolo 63 e - in relazione alle qualifiche funzionali - agli altri responsabili degli uffici e dei servizi.
2. I dirigenti incaricati della direzione delle aree funzionali presiedono le commissioni di gara e di concorso, hanno la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso e stipulano i contratti.

3. In generale spettano ai dirigenti incaricati della direzione delle aree funzionali l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno non riservati espressamente dalla legge e dallo statuto agli organi del Comune, ma che siano previsti da appositi atti di indirizzo o di deliberazione della Giunta, che ne stabiliscano la finalità e la disciplina.
4. In generale spetta ai dirigenti incaricati della direzione di aree funzionali ed ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione delle rispettive unità operative.
5. I responsabili dei procedimenti amministrativi hanno gli obblighi e le facoltà di cui al successivo articolo 94, relativamente alla firma di atti.

Art. 65 **Incarichi dirigenziali esterni**

1. La copertura dei posti di qualifica apicale può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, per una durata non superiore a quella del mandato.
2. Il professionista esterno deve possedere in ogni caso i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire o comunque quelli previsti per la qualifica apicale dell'area funzionale.
3. Gli incaricati di cui al presente articolo, sono scelti fra più candidati, secondo graduatorie di merito comparativo formulate da una commissione tecnica costituita secondo le regole previste per i concorsi, ai sensi del vigente Regolamento d'Organizzazione.
4. Agli incaricati esterni non può essere conferita la funzione di Segretario Comunale.
5. Nel contratto di incarico è previsto il trattamento economico.
6. Il Consiglio Comunale potrà individuare criteri generali per gli incarichi esterni nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 66 **Pareri istruttori sulle deliberazioni**

1. Ogni proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta e al Consiglio deve essere corredata del parere del Responsabile dell'ufficio che ne ha curato l'istruttoria o la presentazione in ordine alla regolarità tecnica.
2. Tale parere è reso o dal dirigente della direzione di aree funzionali per materia o dal Responsabile dell'ufficio o del servizio istruttore e in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce, o dal dipendente che comunque ha curato l'istruttoria, purché sia di qualifica non inferiore alla C (istruttore).
3. Le proposte di deliberazione che hanno rilevanza finanziaria sono altresì corredate del parere del Responsabile della Ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
4. Non è consentita l'acquisizione dei pareri dopo la decisione dell'organo competente.
5. I pareri non favorevoli debbono essere congruamente motivati.
6. I pareri istruttori previsti dal presente articolo sono inseriti (o richiamati) nella narrativa della deliberazione.
7. I dirigenti ed i responsabili dei servizi e degli uffici risponderanno in via amministrativa e contabile dei pareri espressi ai sensi del presente articolo.

Art. 67
Il Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario Generale Comunale titolare, iscritto nell'apposito Albo.
2. Il Segretario Generale del Comune vigila sulla legalità della attività amministrativa e svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti. Pertanto partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta curandone altresì i relativi verbali di seduta.
3. Egli ha le prerogative che gli vengono attribuite dalla legislazione vigente.
4. Il Segretario Generale del Comune ha le prerogative dei dirigenti e, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco dal quale dipende funzionalmente, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività` anche convocando apposite conferenze dei responsabili degli uffici e dei servizi, degli incaricati della direzione delle aree funzionali e degli incaricati esterni. Per lo stesso scopo convoca i dirigenti delle Istituzioni, delle Aziende Speciali e delle Società di capitali dipendenti dal Comune.
5. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono disciplinati dal CCNL di categoria.
6. Il Segretario comunale provvede alla redazione e all'aggiornamento di un documento che riporti le norme di legge relative alle funzioni del Sindaco, della Giunta, del Consiglio comunale e di altri organi, alle quali lo Statuto rinvia, e le mette a disposizione della cittadinanza unitamente allo Statuto.

Art. 67 bis
Il Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, con i poteri definiti dalla legge.
2. Le funzioni del Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale oppure ad una persona assunta con contratto privatistico.
3. Il trattamento economico è determinato dal contratto ed è correlato al raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

Art. 68
Norme disciplinari

1. L'art. 59 D. Lvo 29/93 e successive modifiche ed integrazioni e i contratti collettivi nazionali di lavoro regolano l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

TITOLO V - RESPONSABILITA`

Art. 69

Responsabilità degli Amministratori

1. Gli Amministratori che ordinano spese non autorizzate in Bilancio, o non deliberate nei modi e nelle forme di legge e dello Statuto, oppure ne contraggono l'impegno o danno esecuzione a provvedimenti non deliberati e divenuti esecutivi nei modi prescritti dalla legge e dallo Statuto, ne rispondono in proprio e in solido.
2. Alla stessa responsabilità sono soggetti il Segretario Generale del Comune, il Direttore Generale, i Dirigenti ed i Responsabili dei servizi in relazione all'attività gestionale dagli stessi espletate.

Art. 70

Responsabilità verso il Comune

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al Comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli Amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il Sindaco, il Segretario Generale del Comune, il Direttore Generale, i dirigenti, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.

Art. 71

Responsabilità verso terzi

1. Gli Amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il Comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'Amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. È danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'Amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.
4. La responsabilità personale dell'Amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'Amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del Comune, sono responsabili, in solido, il Presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 72
Responsabilità dei contabili

1. Il Tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di danaro del Comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del danaro del Comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art 73
**Responsabilità degli amministratori e dei dipendenti
delle istituzioni e delle aziende speciali**

1. Le norme sulle responsabilità degli amministratori e dei dipendenti del Comune, si applicano anche agli amministratori ed ai dipendenti delle istituzioni e delle aziende speciali.

Art. 74
Prescrizione dell'azione di responsabilità e assicurazione

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.
2. Il Comune provvede a stipulare alle migliori condizioni una bozza di contratto di assicurazione circa i rischi della responsabilità a favore di consiglieri, amministratori, dirigenti.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 75
Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 76
Attività finanziaria del Comune

1. La finanza del Comune è costituita da:
 - a) imposte proprie;
 - b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
 - c) tasse, contributi e diritti per servizi pubblici;
 - d) trasferimenti erariali;
 - e) trasferimenti regionali;
 - f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
 - g) risorse per investimenti;

- h) altre entrate.
2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il Comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi e tenendo conto della necessità di prevedere facilitazioni a beneficio dei non abbienti.

Art. 77

Amministrazione dei beni comunali

1. Il Sindaco sovrintende alla tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; esso viene aggiornato ogni anno e rivisto, di regola, ogni dieci anni. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili per le rispettive competenze il Sindaco, il Segretario ed il responsabile di ragioneria.
2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in locazione; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta su disciplina generale stabilita dal Consiglio Comunale.
3. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nella estinzione di passività onerose o nel miglioramento del patrimonio.
4. Il Consiglio Comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni.

Art. 78

Contabilità comunale: il Bilancio

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
2. La gestione del bilancio avviene secondo le norme del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni ed è redatto nei termini previsti dalla legge, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il Comune può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio di previsione da comunicare ai terzi interessati e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 49 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.
4. La disciplina dell'attività contabile e finanziaria del Comune nei limiti della normativa di legge e dello Statuto è fissata con apposito Regolamento di Contabilità.
5. Per le spese previste dai regolamenti economici l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.
6. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
7. Nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 4, 5 e 6, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per ogni altro effetto di legge, tra il privato fornitore e

l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

8. Agli Enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, disavanzo di amministrazione ovvero indichino debiti fuori bilancio per i quali non sono stati validamente adottati i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m. , è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi.

Art. 79

Contabilità comunale: il Conto Consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
2. Il conto consuntivo è deliberato dal Consiglio Comunale entro i termini previsti dalla legge.
3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché una relazione del collegio dei revisori di cui all'art. 81 del presente statuto.

Art. 80

Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da provvedimento dirigenziale, secondo le rispettive competenze.
3. Il provvedimento deve indicare:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4. Il Segretario Generale del Comune roga, nell'esclusivo interesse del Comune, i contratti di cui al comma 1.
5. Il Regolamento per la disciplina dei contratti determinerà le condizioni, le clausole generali e particolari e le modalità attuative per gli appalti di lavori, l'affidamento delle forniture e dei servizi, le alienazioni e le acquisizioni di beni mobili e immobili, la costituzione di servitù' ed ogni altra attività che contempli la costituzione di un rapporto contrattuale anche non formalizzato in apposito rogito.
6. Fatto salvo il rispetto delle norme vigenti in ordine alla scelta dei contraenti e dei concessionari di pubblici servizi, di beni demaniali o patrimoniali, e delle relative procedure, la stipulazione dei contratti o la concessione a terzi di servizi o di beni è comunque subordinata all'esistenza ed alla permanenza di condizioni di assoluta trasparenza patrimoniale e reddituale dell'impresa prescelta come contraente o come concessionaria, e della sua attività.
7. Tali condizioni vengono determinate nell'apposito regolamento e richiamate nelle clausole di capitolato, di disciplina o di contratto, contenute nelle deliberazioni di cui al precedente secondo comma.
8. Lo stesso regolamento stabilisce per quali rapporti, in dipendenza del loro irrilevante contenuto economico, il vincolo di cui sopra deve considerarsi non operante.

Art. 81
Revisione economico-finanziaria

- 1) Il Consiglio Comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori composto di tre membri, scelti in conformità al disposto dell'art. 234 della D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.:
 - a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
 - b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
- 2) I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta; non sono revocabili salvo inadempienza. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile.
- 3) Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.
- 4) A tal fine i revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.
- 5) Nella relazione di cui al comma 3 il collegio dei revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 6) Il Collegio dei Revisori ha il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.
- 7) I revisori, ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio. I revisori rispondono della verità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario.

Art. 82
Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di Tesoreria che comprende:
 - a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
 - b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
 - c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento dei mutui, dei contributi previdenziali à sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.
2. I rapporti del Comune con il Tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 210 del D.lgs. 18/08/200 n. 267 e s.m. , con apposita convenzione.

Art. 83
Controllo economico della gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità del buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, il Comune

applica il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dal regolamento di contabilità. Per questo motivo, i responsabili degli uffici e dei servizi eseguono trimestralmente operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi cui sono preposti.

2. Delle operazioni eseguite e delle risultanze i predetti responsabili fanno constare in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, rimettono all'assessore del ramo; questi ne riferisce alla Giunta.
3. La Giunta, in base ai verbali ed alle osservazioni di cui al comma precedente, redige la situazione generale aggiornata sull'esattezza della situazione di tesoreria, dei conti e del bilancio, segnalando, nel caso, al Consiglio qualsiasi anomalia riguardante i conti e la gestione e proponendo i relativi rimedi; sulla relazione deve essere acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Qualora i dati del controllo facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il Consiglio Comunale adotta, nei modi e termini di legge, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

TITOLO VII - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 84

Informazione dei cittadini

1. Il Comune informa i cittadini sull'attività della pubblica amministrazione per i fini e nei modi previsti dalla legge e dallo Statuto secondo procedure determinate dagli organi competenti.
2. In aggiunta a ciò, l'Amministrazione Comunale pubblica - col controllo del Consiglio Comunale - un "Notiziario comunale", da inviare a tutte le famiglie residenti, e finalizzato alla informazione sulle attività degli organi e dei gruppi consiliari, degli uffici e dei servizi, sui procedimenti amministrativi in corso, nonché sulla evoluzione della demografia e della organizzazione del territorio.
3. Un apposito regolamento disciplina la materia del presente articolo, garantendo e favorendo l'apertura ai contributi del territorio, stabilendo l'eventuale contenuto minimo del notiziario, la sua imparzialità e le modalità di approvazione e di aggiornamento del piano editoriale.

Art. 84 bis

Petizioni – proposte - istanze

1. I cittadini singoli o associati possono avanzare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte e alle stesse viene data risposta scritta nei termini di legge.

CAPO 1 - PARTECIPAZIONE, CONSULTAZIONE E REFERENDUM

Art. 85

Valorizzazione dell'associazionismo

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative e di volontariato della comunità, tenendo conto di istanze o pareri espressi su domanda o di iniziativa di queste.
2. I soggetti che, per tale scopo, si sono fatti registrare presso la Segreteria del Comune vengono consultati sui bilanci di previsione e sui provvedimenti connessi; sugli atti normativi generali di rilevante importanza, sugli indirizzi della pianificazione urbanistica, sulla programmazione generale delle opere pubbliche e dei servizi. Su iniziativa degli Organi comunali possono essere consultati anche su altre materie di particolare rilevanza.

Art. 86

Facilitazioni e contributi

1. Il Comune svolge attività promozionali e di supporto alle libere forme associative, alle cooperative e alle forme di volontariato attraverso facilitazioni - come la concessione in uso di luoghi di riunione temporanea, sedi permanenti, impianti per lo svolgimento di attività speciali - nonché attraverso contributi e riserve negli strumenti di pianificazione del territorio.
2. I benefici di cui al comma precedente sono accordati secondo criteri decisi dal Consiglio Comunale, in base a valutazioni comparative che tengano conto del volume e della qualità delle attività svolte, delle persone coinvolte, della tradizione e del radicamento sul territorio. In ogni caso debbono essere escluse le finalità di lucro.
3. Gli interessati debbono partecipare in contraddittorio alle istruttorie per la concessione dei benefici di cui sopra e secondo le regole del procedimento amministrativo.
4. La gestione degli impianti comunali, se viene data in concessione a terzi, è disciplinata mediante convenzioni che debbono motivare le ragioni di pubblico interesse ivi implicate ed indicare le clausole di tutela a quelle riferite.

Art. 87

Promozione della partecipazione

1. Il Comune promuove organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale:
 - a) istituendo consulte di operatori - singoli ed associati - per settori della vita comunitaria ritenuti di particolare interesse, e innanzitutto della attività economica, della organizzazione del territorio e della tutela dell'ambiente, della salute, delle prestazioni assistenziali, dell'istruzione e della cultura, dello sport e di quanto altro possa essere ritenuto anche temporaneamente rilevante in particolare per il sostegno agli anziani, alle donne ed ai giovani.
È istituito il Forum dei giovani, quale organismo di partecipazione dei giovani alla vita e alle istituzioni democratiche della città. La Giunta curerà l'attuazione e la regolamentazione di quanto sopra previsto.
 - b) costituendo o comunque valorizzando assemblee od associazioni di utenti dei servizi pubblici;

c) tenendo conto di petizioni, proposte, istanze o reclami, per la migliore tutela di interessi collettivi, formulati per iscritto e firmati dai presentatori.

Apposito regolamento definirà i compiti del Forum dei giovani e delle consulte, nonché le modalità di elezione dei loro organi sociali.

2. In ogni caso le proposte, i fatti ed i giudizi formulati attraverso i canali di cui sopra vanno comunicati al Consiglio, e gli organi competenti sono tenuti a rispondere nei tempi previsti, in generale, dalle norme sul procedimento amministrativo.
3. L'organizzazione e la gestione delle attività di cui al presente articolo, per la parte dell'amministrazione, spettano alla Giunta, che ne rende noti i criteri rispettando le norme regolamentari e di indirizzo adottate dal Consiglio.
4. Le facoltà e gli impegni di cui al presente articolo spettano anche ai Consigli di Amministrazione degli Enti dipendenti dal Comune nelle materie di loro competenza.

Art. 88

Indagini di opinione

1. La Giunta ed il Consiglio Comunale possono deliberare lo svolgimento di indagini di opinione o altre, con i metodi delle scienze demoscopiche e sociali, sulle materie di competenza del Comune e rivolte a tutta la popolazione presente, od a particolari segmenti di questa. Nella decisione, gli scopi delle indagini debbono essere motivati in relazione alla scelta prevalente della conoscenza o della consultazione.
2. La ricerca di opinione su materie non riguardanti le competenze locali è ammessa soltanto nell'ambito delle indagini sulle materie di interesse locale, a completamento e per una migliore definizione di queste.
3. Le indagini di cui sopra sono svolte in economia o mediante incarico. La Commissione consiliare con funzioni di controllo amministrativo e di bilancio, verifica la correttezza delle procedure da adottare per i rilievi demoscopici e ne esamina i risultati, dandone comunicazione al Sindaco ed al Consiglio Comunale.

Art. 89

Limiti generali delle consultazioni e dei Referendum

1. Le indagini di opinione ed i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali e comunali.
2. I referendum sono consultivi e comunque i quesiti non possono essere finalizzati alla richiesta di far abrogare atti della amministrazione quando cio` determina un danno finanziario o patrimoniale al Comune o pregiudica i diritti di terzi; debbono riguardare materie di esclusiva competenza locale e vi è chiamato a partecipare il solo corpo elettorale del Comune.
3. Non sono altresì ammesse le richieste che non tengano conto della competenza dell'organo cui sono rivolte, dei limiti generali delle risorse - su cui viene richiesto il parere del collegio dei revisori dei conti del Comune - e, in generale, dei principi della legge.
4. Per ogni consultazione referendaria, non sono ammessi più di tre referendum, nell'ordine di ammissione dell'anno di riferimento, e non si può svolgere più di una consultazione per ogni anno.
5. Non sono ammesse ai referendum le materie inerenti la composizione e la nomina degli organi municipali, le rette ed i tributi, e in generale gli atti vincolati da norme di legge e che non lascino margini discrezionali alle scelte locali. Non è ammessa, per cinque anni, la riproposizione di un quesito già sottoposto a consultazione.

6. Il quesito referendario deve essere espresso in spazio breve e senza ambiguità del significato.
7. Il referendum, su richiesta del Consiglio, non è ammesso quando il quesito coincide con proposte deliberative già adottate dagli organi competenti e che soddisfino lo scopo della consultazione.
8. Il Consiglio Comunale, sentito il collegio dei garanti sulla ammissibilità, delibera la indizione del referendum .

Art. 90 Referendum

1. L'iniziativa del referendum spetta a due terzi del Consiglio Comunale oppure ad un ventesimo degli elettori.
2. Le norme per la promozione, la indizione e lo svolgimento delle consultazioni referendarie sono contenute in un apposito regolamento deliberato dal Consiglio, informato ai principi stabiliti per i referendum dello Stato e della Regione Lombardia, in quanto applicabili.
3. Il referendum è valido quando la metà più uno degli aventi diritto ha partecipato al voto.
4. L'ammissibilità del referendum, il giudizio sulla chiarezza del quesito, la valutazione sulle condizioni di presentazione, nonché la vigilanza superiore sulle operazioni di voto, spettano ad un Collegio di Garanti del Referendum, formato dal Difensore Civico - presidente - dal Segretario Generale del Comune e dal Presidente del Consiglio Comunale, davanti al quale sono abilitati a sostenere le proprie ragioni - e ammessi come osservatori - il Sindaco, i rappresentanti dei promotori, della Giunta e del Consiglio Comunale. In assenza del Difensore Civico il ruolo di Presidente verrà assunto dal Segretario Generale e il terzo componente sarà il Presidente della Commissione consiliare con funzioni di controllo amministrativo e di bilancio.
5. Un giudizio preliminare sulla ammissibilità del quesito può essere richiesto al momento della raccolta di almeno un quinto delle firme necessarie.

Art. 91 Risultati del referendum

1. Il Sindaco indice il referendum e ne proclama il risultato.
2. Il risultato del referendum - che è politicamente cogente - entro 60 giorni dalla consultazione deve essere oggetto di apposite determinazioni dell'organo competente che adotta gli atti conseguenti senza vincolo di mandato.

CAPO 2 - AZIONE POPOLARE, PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DIRITTI D'ACCESSO E D'INFORMAZIONE DEI CITTADINI.

Art. 91 bis Carta dei servizi

1. Con la Carta dei servizi l'Amministrazione si impegna a fornire un servizio di qualità, per un miglioramento degli standard e per la verifica continua delle esigenze degli utenti.
2. La Carta dei servizi è finalizzata a:
 - a) garantire e migliorare la qualità dei servizi
 - b) tutelare gli utenti da eventuali disservizi dell'Amministrazione
 - c) far partecipare gli utenti all'attività amministrativa
 - d) avvicinare gli utenti all'Amministrazione
3. La Carta dei servizi deve prevedere idonea procedura per la presentazione dei reclami scritti o verbali da parte degli utenti in caso di disservizio e la procedura di gestione del reclamo, per rimuoverne la causa e fornire adeguata risposta all'utente nei termini predefiniti.
4. La Carta dei servizi deve inoltre contenere:
 - a) la descrizione dei servizi forniti ai cittadini
 - b) i tempi e i modi di erogazione dei servizi
 - c) gli strumenti di tutela del cittadino
 - d) le informazioni necessarie per l'accesso a determinati servizi
5. I contenuti della Carta dei servizi si ispirano ai principi di sussidiarietà, eguaglianza, imparzialità e continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia.

Art. 92 Azione popolare

1. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.
2. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione od il ricorso, salvo che il Comune costituendosi abbia aderito alle azioni ed ai ricorsi dell'elettore.

Art. 93 Principi sulla disciplina dei procedimenti amministrativi

1. La disciplina dei procedimenti amministrativi del Comune viene determinata con regolamenti ed è informata ai principi della legge sul procedimento amministrativo, e pertanto:
 - a) il procedimento non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;
 - b) ogni procedimento che consegue obbligatoriamente ad una istanza, o che debba essere iniziato d'ufficio, deve essere concluso mediante l'adozione di un provvedimento espresso;
 - c) per ogni procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, deve essere determinato il termine entro cui esso deve concludersi, calcolandone l'inizio dal ricevimento della domanda o dall'inizio d'ufficio;

- d) il termine massimo ordinario, quando non sia previsto diversamente da leggi o norme regolamentari o disposizioni di organizzazione, è di trenta giorni;
 - e) ogni provvedimento amministrativo - diverso dagli atti normativi o da quelli a contenuto generale - ma compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato; la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria;
 - f) quando in una decisione viene richiamato un altro atto della amministrazione, insieme alla comunicazione della prima al destinatario viene indicato e reso disponibile anche l'atto richiamato;
 - g) in ogni atto notificato al destinatario debbono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.
2. Il rispetto della disciplina dei procedimenti amministrativi attiene alla legalità dell'attività amministrativa ed alla sanzionabilità disciplinare e penale degli amministratori e dei pubblici dipendenti.

Art. 94

Responsabili dei procedimenti

1. Il Sindaco adempie a quanto previsto dalla legislazione vigente, e cioè - ove per legge e regolamento non sia già direttamente stabilito - determina per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di competenza del Comune l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
2. Le disposizioni di cui sopra sono rese pubbliche mediante l'affissione all'albo pretorio nonché nel luogo di lavoro dell'unità organizzativa interessata.
3. Su ogni comunicazione od atto, vengono sempre indicati l'unità organizzativa competente ed il nominativo del responsabile del procedimento, in base alla normativa vigente.
4. Il Sindaco ed il Segretario Generale del Comune curano in modo particolare che i dirigenti di ciascuna unità organizzativa e che i responsabili dei vari tipi di procedimento abbiano piena cognizione dei doveri e delle facoltà di cui alla legislazione vigente.

Art. 95

Principi per la partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo - diverso da quello diretto alla emanazione di atti normativi generali, di pianificazione e di programmazione nonché ai procedimenti tributari - è determinata ai sensi del Capo III della legge 241 del 1990, con le seguenti premesse:
 - a) le richieste di avvio di ogni procedimento, ed in particolare di quelli di tipo concessivo, sono istruite ed evase secondo l'ordine di presentazione; l'interruzione di un procedimento per ottenere informazioni o integrazioni istruttorie, non pregiudica la posizione nella graduatoria della evasione,
 - b) i procedimenti autoritativi del Comune, i quali possono concludersi con ordinanze, debbono prevedere la contestazione degli addebiti, la possibilità di formulare controdeduzioni, il diritto di chiedere di essere personalmente ascoltati sia dagli organi tecnici anche consultivi sia dall'autorità che emette il provvedimento;

Art. 96

Modalità di partecipazione al procedimento amministrativo

1. La partecipazione al procedimento amministrativo, così come prevista dalla legge 241 del 1990, viene attuata con le modalità seguenti:
 - a) quanto previsto dagli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge circa la garanzia che il destinatario, l'avente interesse e qualunque altro soggetto portatore di interessi pubblici o privati, singolo o costituito in associazioni e comitati, partecipino tutti al procedimento, viene disciplinato per l'attuazione secondo i principi dell'articolo precedente e secondo le disposizioni procedurali stabilite dal Sindaco sulla base delle leggi e dei regolamenti nonché sulla base della finalità e della complessità dei procedimenti medesimi. Le predette disposizioni sono pubblicate all'albo pretorio. Su questa materia è comunque richiesto un atto di indirizzo del Consiglio, generale o particolare, a seconda del tipo di procedimento.
 - b) In generale:
 - b.1) deve essere consentito di ricevere la comunicazione dell'avvio del procedimento coi riferimenti necessari;
 - b.2) di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, ove siano pertinenti al procedimento stesso;
 - b.3) in generale non deve essere consentita, ad altri che al diretto destinatario la partecipazione a quei tipi di procedimento che possano pregiudicare il diritto alla riservatezza e il buon nome di quello;
2. L'amministrazione è tenuta a vigilare perché l'intervento di soggetti diversi dal destinatario nel procedimento abbia come fine il pubblico interesse e non venga inquinato da altri scopi o da forme di intimidazione; il Sindaco, a tale fine di garanzia, farà uso delle proprie prerogative di cui ai precedenti articoli 48 e 49 dello Statuto.
3. Quanto previsto dall'art. 11 della legge per gli accordi, viene firmato dal rappresentante legale del Comune, ma con la riserva dell'approvazione dei conseguenti atti deliberativi da parte degli organi competenti.
4. Quanto previsto dall'art. 12 della legge per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, avviene secondo un apposito regolamento stabilito dal Consiglio Comunale e l'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità così stabilite deve risultare dai singoli provvedimenti.

Art. 97

Semplificazione dell'azione amministrativa

1. Il Comune si avvale delle previsioni di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della legge 241 del 1990 nei rapporti con le altre amministrazioni e garantisce agli interessati i diritti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 18 della stessa sugli accertamenti d'ufficio.
2. La disciplina di quanto consegue alle determinazioni degli articoli 19, 20 e 21 della legge 241 del 1990, dedicate ad ipotesi di inizio di attività soggette ad autorizzazione, previa sola denuncia, oppure ipotesi di silenzio assenso, è prerogativa di norme regolamentari di competenza del Consiglio Comunale nell'ambito dei regolamenti statali previsti dalla legge.
3. L'articolo 30 della legge 241 del 1990 sugli atti di notorietà è invece applicato immediatamente dalla amministrazione .

Art. 98

Accesso ai documenti amministrativi

1. L'attuazione di quanto consegue alle previsioni del Capo V della legge 241 del 1990 circa il diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il combinato disposto di quanto sopra con le previsioni di cui all'art. 10 D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m., spetta ad un apposito regolamento di competenza del Consiglio Comunale, in conformità con la vigente legislazione in materia di riservatezza nel trattamento dei dati sensibili.
2. La violazione dei doveri d'ufficio in questa materia, oltre che sotto le sanzioni penali previste dalla legge, ricade sotto le sanzioni disciplinari previste dalle norme contrattuali.

CAPO 3 – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 99

Funzioni del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico svolge il ruolo garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Al Difensore civico spettano altresì le funzioni di controllo degli atti del Comune nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla legge.

Art. 100

Elezione del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità stabiliti dal Regolamento e che, per preparazione ed esperienza, diano ampia garanzia d'indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Nel caso che nei termini fissati per la presentazione delle candidature risultino presentate meno di due candidature, si dà luogo a riapertura dei termini.
2. L'apposito regolamento sul Difensore Civico indica le modalità per la sua elezione.
3. Nella prima votazione risulta eletto chi ottenga due terzi dei voti. Se il quorum non viene raggiunto, la votazione è ripetuta. In caso di secondo mancato raggiungimento del quorum predetto, il Difensore Civico viene eletto in una o più sedute successive a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Ogni candidato presenterà un curriculum vitae, deve avere i requisiti per essere eletto nel Consiglio Comunale, ha l'obbligo di esibire, già nella sede proponente, i documenti di cui all'art. 15 del presente Statuto e deve essere residente nel Comune.
5. Il Difensore Civico resta in carica per 5 anni e ha diritto a una indennità stabilita dal Consiglio comunale.
6. Il Difensore Civico cessa dalla carica per intervenuta scadenza dell'incarico, o per dimissioni, o per decadenza o per revoca, nei quali casi, il Sindaco ed il Presidente del Consiglio, per le loro rispettive responsabilità entro 60 (sessanta) giorni dall'accadimento devono attivare le procedure atte alla tempestiva nuova nomina.
7. Si ha decadenza dall'ufficio di Difensore Civico nel caso di ineleggibilità; essa opera di diritto e viene dichiarata dal Consiglio Comunale. Si ha parimenti decadenza dall'ufficio nel caso di incompatibilità, originaria o sopravvenuta; essa viene dichiarata

dal Consiglio Comunale se l'interessato non fa cessare la causa di incompatibilità entro venti giorni dalla contestazione.

8. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi con le stesse procedure previste per la nomina, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.
9. La candidatura del Difensore Civico deve essere corredata da un impegno solenne a non candidarsi nelle elezioni del collegio di cui il Comune faccia parte, entro i primi due anni di scadenza del mandato, che è rinnovabile per una sola volta.
10. La violazione dell'impegno non pregiudica tuttavia l'eventuale esercizio dei diritti di elettorato passivo del Difensore Civico, ma viene pubblicamente denunciata agli elettori anche con manifesto del Comune.
11. Nel caso di ritardata istituzione o assenza per cause di forza maggiore o sopravvenuti gravi impedimenti nell'esercizio, temporaneamente, tutte le funzioni in capo alla legge vigente e all'art. 99 del presente Statuto sono svolte dal Difensore Civico Regionale.
Il Consiglio Comunale, nell'apposito regolamento, potrà introdurre normative di precisazione nel rispetto assoluto di quanto previsto dalle disposizioni dei commi precedenti.
12. Può essere eletto Difensore Civico anche chi già eserciti tali mansioni in un Comune della Provincia di Milano, ovvero si potrà prevedere la possibilità di avere un Difensore Civico in associazione con uno o più Comuni limitrofi.
13. Le procedure sopra definite per l'elezione del Difensore Civico, nonché il requisito di residenza nel Comune di Cusano Milanino, possono essere derogati qualora si proceda nel senso previsto dal precedente comma 12, secondo modalità precisate nell'apposito regolamento.

Art. 101

Prerogative e mezzi del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico, con una o più disposizioni di auto organizzazione della propria attività, determina le procedure per l'attivazione del rapporto coi cittadini e per la trattazione dei casi. Le disposizioni sono consegnate agli organi del Comune e sono affisse all'albo pretorio del Comune.
2. Il Difensore Civico ha il diritto di accesso agli organi del Comune e degli enti sottoposti o vigilati; ha un diritto rafforzato alla visione e copia degli atti dell'amministrazione. Per l'accertamento di quanto gli compete può interrogare qualunque dipendente comunale, anche per scopi di consulenza tecnica, previa comunicazione al Sindaco. Attraverso il Sindaco, se vi consente, può ottenere che i dipendenti dell'ente investiti di funzioni di polizia conducano particolari accertamenti, nei limiti della legge.
3. Nei limiti delle risorse disponibili, l'amministrazione garantisce al Difensore Civico i mezzi materiali ed il supporto necessario per la sua funzione, ivi comprendendo gli oneri per le eventuali consulenze giuridiche o tecniche ritenute necessarie e non disponibili, o ritenute non opportune, attraverso i dipendenti dell'ente.

Art. 102

Effetto degli interventi del Difensore Civico

1. Il Difensore Civico invia le proprie segnalazioni agli organi del Comune, precisando il tipo di intervento richiesto. Può chiedere che vengano iniziate l'azione disciplinare e l'azione penale.

2. Ogni organo adito ha l'obbligo della risposta e, nei limiti delle norme e delle risorse, è tenuto a provvedere.
3. Spetta al Difensore Civico stabilire che cosa debba rimanere riservato e che cosa debba essere reso pubblico, in merito alle pratiche a lui sottoposte, secondo il principio della tutela della riservatezza delle persone, ai sensi e nei limiti dell'art. 24 della legge 241/90.
4. Ogni anno, entro il 31 gennaio, il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale una relazione sullo svolgimento e sui problemi posti dalla propria attività dell'anno precedente

TITOLO VIII - LE FORME DELLA COLLABORAZIONE FRA IL COMUNE ED ALTRI COMUNI O LA PROVINCIA

Art. 103 La Provincia

1. Ai fini della attuazione di quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.lgs 18/08/2000 n. 267 e s.m., circa i programmi, attività ed opere di interesse provinciale, la collaborazione del Comune di Cusano Milanino con la Provincia costituisce un dovere dell'Ente, che si realizza nei limiti della salvaguardia degli interessi generali della comunità locale in rapporto a quelli delle altre circoscrizioni.
2. Ai fini della attuazione di quanto previsto dall'art. 20 del D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m., circa i piani pluriennali ed il piano territoriale di coordinamento che la Provincia trasmette alla Regione, il Comune di Cusano Milanino eserciterà tutte le prerogative ed i diritti ivi previsti o richiamati ed ottempererà ai relativi doveri attraverso gli organi competenti e - comunque - sulla base di indirizzi generali del Consiglio Comunale.
3. Ai fini dell'eventuale attuazione di quanto previsto dall'art. 21 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m., il Comune di Cusano Milanino eserciterà i diritti ivi previsti, sia in relazione alla costituzione di circondari, sia in relazione alla revisione della circoscrizione provinciale. Il Comune di Cusano Milanino, tuttavia, in linea di principio, afferma di voler appartenere alla Provincia ed all'eventuale circondario che comprende il Comune di Milano.

Art. 104 Area Metropolitana

1. Ai sensi del Capo III del D.lgs 18/08/2000 n.267 e s.m., il Comune di Cusano Milanino, in linea di principio, appartiene alla Città Metropolitana cui appartiene il Comune di Milano.

Art. 105 Forme associative e di cooperazione. Accordi di programma.

1. Il Comune di Cusano Milanino si riserva di avvalersi delle facoltà di cui agli artt. 24 (sulle convenzioni), 25 (sui consorzi) e 27 (sugli accordi di programma) della legge n. 142 del 1990, secondo le modalità ivi previste.
2. Le iniziative degli organi competenti a manifestare la volontà del Comune in tali istituti, si svolgono nell'ambito di appositi atti di indirizzo deliberati dal Consiglio

Comunale. Il delegato del Sindaco nella Assemblea del Consorzio e dell'Azienda Speciale viene scelto tra gli Assessori ed i Consiglieri.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 106

1. Le norme contenute nel presente Statuto, che sono derivate da leggi in vigore, si applicano in relazione alla vigenza di quelle leggi.
2. Dopo l'entrata in vigore dello Statuto, i regolamenti non ancora adeguati allo stesso si applicano limitatamente alle parti compatibili.
3. Per la revisione dello Statuto si applicano le norme relative alla adozione.
4. Almeno ogni due anni il Consiglio Comunale effettua una valutazione generale sulla adeguatezza dello Statuto.